

BANCA ■ **SISTEMA**

NORMA OPERATIVA INTERNAL DEALING

Versione del 17 giugno 2021

Sommario

PREMESSA	4
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
1.1 Normativa esterna di riferimento	5
1.2 Normativa interna di riferimento	5
2. DEFINIZIONI	6
3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA	8
3.1 I “Destinatari Diretti”	8
3.2 I “Soggetti Rilevanti”	8
3.3 Le “Persone Strettamente Legate” ai “Destinatari Diretti”	8
3.4 Le “Persone Strettamente Legate” ai “Soggetti Rilevanti”	9
4. IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI DELLA PROCEDURA	10
5. TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI DESTINATARI DELLA PROCEDURA	11
6. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI DESTINATARI DELLA PROCEDURA OPERATIVA INTERNAL DEALING	13
7. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI DESTINATARI DELLA PROCEDURA	15
8. DIVIETI E LIMITI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI ED ECCEZIONI	18
9. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA E SUE MODIFICHE	21
10. ALLEGATI	22
ALLEGATO A - Normativa in materia di Internal Dealing	22
ALLEGATO B - Elenco delle operazioni soggette a obblighi informativi	31
ALLEGATO C	33
ALLEGATO C1.....	36
ALLEGATO D1.....	38
ALLEGATO D2.....	40

ALLEGATO E.....	42
ALLEGATO F.....	44
ALLEGATO G	49

PREMESSA

Con il termine Internal Dealing si intendono le operazioni su strumenti finanziari dell'emittente compiute da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* o "**Regolamento MAR**"), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 e dal Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**").

La presente procedura (la "**Procedura**") regola gli obblighi informativi inerenti alle predette operazioni compiute dai Destinatari (come *infra* definiti), al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di informazioni privilegiate.

La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (la "**Banca**" o "**Banca Sistema**") nell'aprile 2017 ed è stata successivamente aggiornata in data 11/11/2019.

La Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA (ivi incluse le Q&A ESMA, come *infra* definite) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 *Normativa esterna di riferimento*

- **Regolamento UE n. 596/2014 (Regolamento MAR)**
- **Regolamento Delegato UE n. 522/2016**
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 523/2016**
- **Regolamento UE n. 2115/2019**
- **Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)**
- **Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)**
- **Q&A ESMA** (*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) nell'ultima versione messa a disposizione sul sito istituzionale.

La normativa rilevante è allegata *sub* **Allegato A** alla presente Procedura.

1.2 *Normativa interna di riferimento*

- **Procedura Operativa Gestione del Market Abuse** - Illustra la politica di gestione degli abusi di mercato adottata da Banca Sistema in qualità di operatore abilitato, ovvero soggetto autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento e in generale a compiere operazioni su strumenti finanziari.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

“Amministratore Delegato”	Indica l'amministratore delegato <i>pro tempore</i> della Banca
“Banca” o “Banca Sistema”	Si intende Banca Sistema S.p.A., con sede legale in Largo Augusto1/A, ang. via Verziere 13 – 20122 Milano (MI)
“Black-out Period”	Ha il significato di cui al paragrafo 8.1 che segue
“Consiglio di Amministrazione”	Indica il consiglio di amministrazione <i>pro tempore</i> della Banca
“Destinatari”	Ha il significato di cui al paragrafo 3.2 che segue
“Destinatari Diretti”	Ha il significato di cui al paragrafo 3.1 che segue
“Elenco”	Ha il significato indicato al paragrafo 5.1 che segue.
“Giorno Lavorativo”	Tutti i giorni della settimana, con esclusione del sabato, della domenica e degli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale
“Modulo di Incarico”	Ha il significato di cui al paragrafo 7.3 che segue
“Modulo di Notifica”	Ha il significato di cui al paragrafo 7.4 che segue
“Q&A ESMA”	Indica le <i>Questions and Answers on the Market Abuse Regulation</i> , predisposte e aggiornate dall'ESMA (<i>European Securities and Markets Authority</i>) nell'ultima versione messa a disposizione sul sito istituzionale.
“Operazioni MAR”	Ha il significato di cui al paragrafo 6.1 che segue
“Operazioni Rilevanti MAR”	Ha il significato di cui al paragrafo 6.2 che segue
“Operazioni TUF”	Ha il significato di cui al paragrafo 6.3 che segue
“Operazioni Rilevanti TUF”	Ha il significato di cui al paragrafo 6.4 che segue

“Persone Strettamente Legate ai Destinatari Diretti”	Ha il significato di cui al paragrafo 3.3 che segue
“Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”	Ha il significato di cui al paragrafo 3.4 che segue
“Presidente”	Indica il presidente del Consiglio di Amministrazione <i>pro tempore</i> della Banca
“Procedura”	Ha il significato di cui in Premessa
“Regolamento Emittenti”	Ha il significato di cui in Premessa
“Regolamento MAR”	Ha il significato di cui in Premessa
“Soggetti Interessati”	Ha il significato di cui al paragrafo 8.4 che segue
“Soggetto Preposto”	Si intende il responsabile dell’Ufficio Affari Societari della Banca che, agli effetti della Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati
“Soggetti Rilevanti”	Ha il significato di cui al paragrafo 3.2 che segue

3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

Di seguito sono descritti i destinatari della presente Procedura:

3.1 I “Destinatari Diretti”

I “Destinatari Diretti”, ovvero coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nello specifico:

- a) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca;
- b) tutti i componenti del Collegio Sindacale della Banca;
- c) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alle lettere a) e b), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Banca e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Banca;

3.2 I “Soggetti Rilevanti”¹

- a) chiunque detenga una partecipazione, calcolata secondo i criteri indicati nell'articolo 118 del Regolamento Emittenti² pari almeno al 10% del capitale sociale della Banca, rappresentato da azioni con diritto di voto;
- b) il soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, la Banca.

I Destinatari Diretti e i Soggetti Rilevanti, congiuntamente, anche i “Destinatari” della Procedura.

3.3 Le “Persone Strettamente Legate” ai “Destinatari Diretti”

Per “Persone Strettamente Legate” ai Destinatari Diretti si intendono le persone legate ai Destinatari Diretti, individuate come tali ai sensi del Regolamento MAR (³) e della relativa disciplina attuativa, e in particolare:

- a. un coniuge, non separato legalmente, o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b. un figlio, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o

¹ Ai sensi dell'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti, *sub* Allegato A

² Si segnala che l'art. 118 del Regolamento è allegato alla procedura *sub* Allegato A.

³ Fonte: artt. 19 e 3, par. 1, n. 26), Regolamento MAR, *sub* Allegato A.

- d. una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione ⁽⁴⁾ siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

3.4 Le “Persone Strettamente Legate” ai “Soggetti Rilevanti”

Per “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti si intendono le persone individuate ai sensi dell’art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti, e in particolare:

- a. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b. le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui il Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente⁵ dal Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- d. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti⁶ a quelli del Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
- e. i *trust* costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).

⁴ Secondo i chiarimenti forniti nelle Q&A ESMA (cfr. Q7.7 del 6 luglio 2017), la locuzione “responsabilità di direzione” (managerial responsibilities) si riferisce ai casi in cui la persona strettamente associata “*takes part in or influences the decisions of another legal person, trust or partnership (hereinafter “legal entity”) to carry out transactions in financial instruments of the issuer. For example, in the case of mere cross board membership, where a person sits in the administrative, management or supervisory body of an issuer and also in the board of another legal entity where they exercise executive or non-executive functions, without however taking part nor influencing the decisions of that legal entity to carry out transactions in financial instruments of the issuer, then that person should not be considered discharging managerial responsibilities within that legal entity for the purposes of Article 3(1)(26)(d) of MAR. Therefore, that legal entity should not be subject to the notification obligations under Article 19(1) of MAR, unless it is directly or indirectly controlled by, is set up for the benefit of, or its economic interests are substantially equivalent to those of that person*”.

4. IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 4.1 Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura e in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento MAR, i Destinatari della Procedura, di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 che precedono, sono identificati dal Soggetto Preposto, ovvero dall'Ufficio Affari Societari della Banca.
- 4.2 Il Soggetto Preposto informa tempestivamente i Destinatari della loro avvenuta identificazione, del loro inserimento nell'Elenco (come *infra* definito) e dei connessi obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalla presente Procedura, nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.
- 4.3 I Destinatari individuati ai sensi del paragrafo 4.2 che precede, notificano per iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, secondo capoverso, del Regolamento MAR, alle Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente e della presente Procedura e conservano copia della notifica. Di tali adempimenti i Destinatari danno conferma alla Banca, comunicando alla stessa anche i nominativi delle Persone Strettamente Legate affinché possa essere aggiornato l'Elenco (come *infra* definito), nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.
- 4.4 Il Soggetto Preposto trasmette al Consiglio di Amministrazione l'Elenco con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile in caso di modifica delle informazioni ivi contenute, ad esempio a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti intercorrenti tra la Banca e i Destinatari.

5. TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 5.1 Il Soggetto Preposto mantiene e aggiorna tempestivamente un elenco, in formato elettronico, dei Destinatari della Procedura (l'“**Elenco**”). In particolare, per ogni soggetto censito sono indicati gli estremi identificativi⁷ e un indirizzo di posta elettronica.
- 5.2 Il Soggetto Preposto trasmette ai Destinatari della Procedura:
- a) la notifica dell'avvenuto inserimento nell'Elenco, indicando gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente e della presente Procedura, ivi inclusi gli obblighi di informativa nei confronti delle Persone Strettamente Legate (**Allegati C e C1** alla Procedura); alla notifica è allegata copia della Procedura. Una copia di tale notifica deve essere firmata, compilata e restituita dal Destinatario al Soggetto Preposto, unitamente all'indicazione nominativa delle Persone Strettamente Legate al medesimo, anche ai sensi di quanto previsto alla lett. c) che segue, affinché possa essere aggiornato l'Elenco con l'inserimento delle Persone Strettamente Legate;
 - b) un modulo per il conferimento alla Banca dell'incarico per l'effettuazione delle notifiche alla Consob delle operazioni compiute dai Destinatari (come *infra* individuate all'articolo 6) (**Allegati D1 e D2** alla Procedura);
 - c) il modulo che il Destinatario Diretto dovrà utilizzare per notificare alle Persone Strettamente Legate, dallo stesso individuate ai sensi dell'art. 19, comma 5, secondo capoverso, del Regolamento MAR, l'avvenuto inserimento nell'Elenco e gli obblighi ad essi spettanti ai sensi della normativa applicabile e della Procedura (**Allegato E**). Al citato modulo sarà allegato anche quello di cui alla precedente lettera b) al fine di consentire alla Persona Strettamente Legata di conferire eventualmente alla Banca l'incarico per effettuare le notifiche e le comunicazioni delle operazioni a Consob.
- 5.3 In caso di cancellazione dall'Elenco di un Destinatario, il Soggetto Preposto ne dà tempestiva comunicazione allo stesso mediante comunicazione a mezzo e-mail. È compito del medesimo Destinatario dare informativa della propria cancellazione alle Persone Strettamente Legate ad esso; il Destinatario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto eventuali variazioni delle Persone Strettamente Legate comunicate in precedenza.

⁷ Nel caso di persona fisica, almeno: nome, cognome e codice fiscale. Nel caso di persona giuridica, almeno: denominazione e codice fiscale/partita iva.

5.4 Spetta al Soggetto preposto comunicare tempestivamente ai Destinatari, che informano le Persone Strettamente Legate, ogni modifica o integrazione della Procedura e degli obblighi derivanti dalla medesima.

6. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI DESTINATARI DELLA PROCEDURA OPERATIVA INTERNAL DEALING

- 6.1 I Destinatari Diretti della Procedura e le Persone Strettamente Legate ai medesimi comunicano al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'Articolo 7 che segue, le operazioni condotte per conto proprio concernenti le quote o i titoli di credito della Banca o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati (di seguito le "**Operazioni MAR**"). Un elenco esemplificativo e non esaustivo delle tipologie di Operazioni MAR soggette agli obblighi informativi che fanno capo ai Destinatari Diretti della Procedura e alle Persone Strettamente Legate ai medesimi è riportato nell'**Allegato B** alla presente Procedura.
- 6.2 La comunicazione di cui al paragrafo 6.1 che precede non è dovuta per (i) le Operazioni MAR il cui importo complessivo non raggiunga nell'arco di un anno civile la soglia di 20.000 euro, calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni MAR effettuate dal medesimo soggetto, direttamente o per suo conto (quelle che superano tale soglia, le "**Operazioni Rilevanti MAR**"), restando inteso che una volta raggiunto l'importo complessivo di 20.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Destinatari Diretti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, tutte le Operazioni MAR compiute nel corso dell'anno civile, a prescindere dal relativo controvalore; e (ii) le altre eventuali operazioni per cui la disciplina pro tempore vigente applicabile ai Destinatari Diretti e alle Persone ad essi Strettamente Legate non richieda la notifica⁸.
- 6.3 I Soggetti Rilevanti, eventualmente anche per conto delle Persone Strettamente Legate ai medesimi, comunicano al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'Articolo 7 che segue, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni della Banca (di seguito, le "**Operazioni TUF**").
- 6.4 La comunicazione di cui al paragrafo 6.3 che precede non è dovuta per (i) le Operazioni TUF il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di 20.000 euro entro la fine dell'anno (quelle che superano tale soglia, le "**Operazioni Rilevanti TUF**"), restando inteso che successivamente non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non

⁸ Si pensi, ad esempio, a quanto previsto dall'art. 19, par. 7, penultimo e ultimo periodo, Regolamento MAR, che dispongono, rispettivamente "[...] non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia" e "Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica".

raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 euro entro la fine dell'anno; e (ii) le altre Operazioni TUF considerate esenti ai sensi dell'art. 152-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

- 6.6 Il Soggetto Preposto fornisce ai Destinatari della Procedura, con il supporto delle funzioni *Compliance*, *Investor Relations* e delle altre funzioni competenti per materia, supporto per la valutazione in merito alla necessità di notificare eventuali operazioni in ragione delle caratteristiche delle stesse, ai sensi di quanto previsto dal presente Articolo 6.

7. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 7.1 I Destinatari Diretti nonché le Persone Strettamente Legate agli stessi notificano al Soggetto Preposto e alla Consob le Operazioni MAR di cui al precedente paragrafo 6.1, mediante invio del modello allegato alla Procedura *sub Allegato F*, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse, entro il termine di **tre (3) Giorni Lavorativi** dopo la data dell'operazione⁹. Una volta ricevute le comunicazioni da parte dei Destinatari Diretti e delle Persone Strettamente Legate a essi ai sensi del presente paragrafo, la Banca – per il tramite del Soggetto Preposto – entro il termine di **due (2) Giorni Lavorativi** dal ricevimento della notifica, provvede a comunicare al pubblico le informazioni notificate.
- 7.2 In alternativa a quanto previsto al paragrafo 7.1 che precede, i Destinatari Diretti della Procedura e le Persone Strettamente Legate ad essi, possono incaricare la Banca (per il tramite del Soggetto Preposto) di procedere per loro conto a notificare a Consob le operazioni compiute, nei termini previsti dalla disciplina applicabile, con la trasmissione del modulo previsto al precedente paragrafo 5.2 lett. b) e c) ("**Modulo di Incarico**"). In tale caso, il termine previsto al paragrafo 7.1 che precede per la notifica da parte del soggetto dell'operazione compiuta, si intende ridotto da tre (3) a **un (1) Giorno Lavorativo** dopo la data dell'operazione medesima.
- 7.3 I Soggetti Rilevanti, eventualmente anche per conto delle Persone Strettamente Legate a essi, comunicano a Consob le Operazioni TUF di cui al precedente paragrafo 6.3, mediante invio del modello allegato alla Procedura *sub Allegato G*, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse, entro **la fine del quindicesimo giorno del mese successivo**¹⁰ a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Entro il medesimo termine, i Soggetti Rilevanti, eventualmente anche per conto delle Persone Strettamente Legate, provvedono a comunicare le Operazioni TUF al pubblico, con le modalità previste dalla normativa applicabile.
- 7.4 In alternativa a quanto previsto da precedente paragrafo 7.3 che precede, la comunicazione a Consob e al pubblico delle predette operazioni, può essere effettuata, previo accordo, per loro conto dalla Banca (per il tramite del Soggetto Preposto), **al più tardi entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui la Banca ha ricevuto le**

⁹ Circa il momento di "effettuazione dell'operazione", non rileva la data di liquidazione bensì il momento dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con proposte contrarie.

informazioni dai Soggetti Rilevanti, eventualmente anche per conto delle Persone Strettamente Legate, previa trasmissione da parte dei Soggetti Rilevanti alla Banca del modulo previsto al precedente paragrafo 5.2 lett. b) e c) ("**Modulo di Incarico**") e fermo restando l'obbligo per i predetti soggetti di comunicare le Operazioni TUF alla Banca nel rispetto dei termini previsti dal paragrafo 7.3 che precede.

7.5 Il modulo di notifica dell'operazione firmato dal Destinatario della Procedura (a seconda dei casi, **Allegati F o G**, anche il "**Modulo di Notifica**") dovrà essere inviato:

1) alla Banca, secondo una delle seguenti modalità:

I. trasmissione a mezzo posta elettronica agli indirizzi **societario@bancasistema.it**¹¹ e, in copia, **internal.dealing@computershare.it** indicando nell'oggetto: "Internal Dealing – BST";

II. consegna a mano al personale dell'Ufficio Affari Societari con restituzione di una copia controfirmata per "avvenuta ricezione".

2) alla Consob, nel caso di operazioni compiute dai Destinatari Diretti e dalle Persone Strettamente Legate a essi, con (i) trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo **consob@pec.consob.it** (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo **protocollo@consob.it**, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing"; ovvero, nel caso di operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate a essi, con le modalità indicate nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti, come di volta in volta vigente.

7.6 Le comunicazioni al pubblico delle informazioni notificate dai Destinatari ai sensi dei paragrafi che precedono, vengono effettuate dal Soggetto Preposto nel rispetto della disciplina applicabile, in ogni caso mediante invio al meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info. e pubblicazione nell'apposita sezione del sito *web* della Banca <https://www.bancasistema.it>, in un'apposita sezione denominata *internal-dealing* ad opera del Soggetto Preposto, con il supporto della Funzione IT.

7.7 Il conferimento alla Banca dell'incarico di cui ai precedenti paragrafi 7.2 e 7.4 non esclude che i Destinatari della Procedura possano effettuare a propria cura le comunicazioni alla Consob previste dal presente articolo 7; in tali ipotesi, resta tuttavia fermo l'obbligo per i

¹¹ Il soggetto ricevente avrà cura di rispondere all'email confermando l'avvenuta ricezione della stessa.

Destinatari di notificare alla Banca sia l'operazione, sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta autorità, sia l'avvenuta notificazione a Consob delle informazioni relative alle operazioni compiute, anche al fine di consentire al Soggetto Preposto di adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.

- 7.7 Nel caso di notifiche tardive e/o incomplete riguardanti operazioni compiute dai Destinatari della Procedura, il Soggetto Preposto provvederà, non appena in possesso di tutte le informazioni necessarie, ad effettuare le dovute comunicazioni anche oltre i termini indicati nel presente paragrafo, ma la Banca non potrà in ogni caso essere considerata responsabile della tardività delle comunicazioni.
- 7.8 Per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di notifica e comunicazione di cui al presente articolo 7 decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.
- 7.9 Gli obblighi e gli adempimenti di cui alla presente Procedura relativi ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai medesimi non trovano applicazione nei casi in cui i medesimi soggetti siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi del Regolamento MAR e della relativa disciplina attuativa. In tale caso trovano applicazione nei loro confronti le disposizioni della presente Procedura relative ai Destinatari Diretti e alle Persone Strettamente Legate ai medesimi.

8. DIVIETI E LIMITI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI ED ECCEZIONI

8.1 È fatto divieto a tutti i Destinatari della Procedura di compiere operazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito della Banca, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati nei 30 giorni di calendario che precedono l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Banca è tenuta a rendere pubblico secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione ovvero secondo il diritto nazionale (i "**Black-out Period**"). In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il Black-out Period si applica solo rispetto alla data di pubblicazione di questi ultimi, e non anche rispetto alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi, secondo quanto indicato nelle Q&A ESMA¹².

Di norma, sono considerati Black-out Period¹³:

- a) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva i risultati preliminari di bilancio ovvero, in mancanza, il progetto di bilancio;
- b) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva la relazione semestrale;
- c) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva le relazioni trimestrali.

8.2 Il Soggetto Preposto comunica a tutti i Destinatari della Procedura, con preavviso, mediante comunicazione a mezzo e-mail, l'avvio di ogni Black-out Period indicando la data di

¹² L'ESMA ha chiarito che, nel caso in cui l'emittente pubblichi dati preliminari (e siano soddisfatte le condizioni di cui alle medesime Q&A ESMA) il black-out period viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio dei dati preliminari e non trova quindi applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi ("*With particular reference to the year-end financial report, the «announcement» is the public statement whereby the issuer announces, in advance to the publication of the final year-end report, the preliminary financial results agreed by the management body of the issuer and that will be included in that report. This can apply only if the disclosed preliminary financial results contain all the key information relating to the financial figures expected to be included in the year-end report. In the event the information announced in such way changes after its publication, this will not trigger another closed period but should be addressed in accordance with Article 17 of MAR (Q7.2-A7.2)*") (cfr. aggiornamento ESMA alle "Questions and Answers on the Market Abuse Regulation" – 13 July 2016).

¹³ Ciò vale nell'ipotesi in cui la data dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno coincida con la data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato i relativi risultati. Qualora tali date non coincidano, il *Black-out Period* è da intendersi prorogato fino al momento dell'annuncio e il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del *black-out period* (cfr. aggiornamento ESMA alle "Questions and Answers on the Market Abuse Regulation" – 13 July 2016).

conclusione dello stesso e ricordando ai destinatari della comunicazione l'obbligo di astensione dal compimento delle operazioni.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione della Banca si riserva la facoltà di prevedere ulteriori Black-out Period, nonché di vietare o limitare il compimento in altri periodi dell'anno, da parte di alcuni o di tutti i Destinatari della Procedura, delle operazioni.

8.4 In deroga a quanto previsto dal paragrafo 8.1 che precede, la Banca può consentire ai Destinatari di compiere operazioni (i "**Soggetti Interessati**"), per proprio conto o per conto di terzi, durante un Black-out Period:

- i. in presenza di condizioni eccezionali, in base ad una valutazione caso per caso, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni;
- ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni;

quanto previsto dai paragrafi (i) e (ii) che precedono, in ogni caso a condizione che il Soggetto Interessato sia in grado di dimostrare che la specifica operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-out Period.

8.5 Nei casi di cui al precedente paragrafo 8.4 e, in particolare, qualora i Soggetti Interessati intendessero vendere azioni della Banca durante un Black-out Period, dovranno trasmettere al Soggetto Preposto, con le modalità indicate al paragrafo 7.3 che precede, formale richiesta motivata contenente una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni, durante il Black-out Period, sia l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. Tale richiesta è immediatamente trasmessa dal Soggetto Preposto all'Amministratore Delegato della Banca per le valutazioni del caso, nello svolgimento delle quali dovranno intendersi caratterizzate dal carattere eccezionale le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non siano imputabili ai Soggetti Interessati e che esulino dal loro controllo.

Ricevuta la comunicazione di cui al presente paragrafo 8.5, il Soggetto Preposto la trasmette all'Amministratore Delegato della Banca perchè valuti se le circostanze descritte nella richiesta motivata del Soggetto interessato sono eccezionali; a tal fine, l'Amministratore Delegato dovrà valutare, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura i Soggetti Interessati di cui sopra: a) al momento della presentazione della richiesta debbano adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) debbano adempiere o si

trovino in una situazione creatasi prima dell'inizio del Black-out Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tali Soggetti Interessati non possano ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

La decisione adottata dall'Amministratore Delegato è tempestivamente comunicata al Soggetto Preposto e da questi al Soggetto Interessato; il Soggetto Preposto mantiene traccia in apposito registro delle richieste ricevute dai Soggetti Interessati e delle decisioni prese dalla Banca.

Qualora la richiesta provenga dall'Amministratore Delegato o dal Presidente della Banca, la decisione in merito all'autorizzazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei medesimi criteri e comunque comunicata al Soggetto Interessato dal Soggetto Preposto.

- 8.6 In ognuno dei casi esaminati dai paragrafi che precedono, la decisione sulla possibilità di effettuare o meno l'operazione di vendita delle azioni deve essere comunicata al Soggetto Interessato entro il termine di tre (3) Giorni Lavorativi dalla data della ricezione della richiesta.
- 8.7 Delle operazioni effettuate durante un Black-out Period è data in ogni caso adeguata informativa da parte dell'Amministratore Delegato ovvero del Presidente in occasione della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione e trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 7, ove applicabili.

9. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA E SUE MODIFICHE

- 9.1 La Banca, tramite il Soggetto Preposto, informa i Destinatari, con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 che precedono, dell'adozione della Procedura e delle eventuali modifiche alla medesima apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa *pro tempore* applicabile.
- 9.2 L'Amministratore Delegato potrà procedere ad integrazioni e/o modifiche della presente Procedura che si rendano necessarie per adeguare la Procedura a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, nonché sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti autorità ovvero tenuto conto dell'esperienza applicativa o della prassi di mercato. L'Amministratore Delegato informa nella prima riunione utile il Consiglio di Amministrazione delle modifiche e/o integrazioni apportate alla Procedura.
- 9.3 Laddove non diversamente stabilito nella presente Procedura, le comunicazioni relative alla (o comunque richieste dalla) medesima Procedura sono effettuate dal Soggetto Preposto (o dal soggetto a ciò espressamente deputato), alternativamente (i) via posta elettronica; (ii) via posta elettronica certificata; o (iii) con ogni altro mezzo idoneo che preveda la notifica – anche elettronica – dell'avvenuta ricezione da parte del Destinatario.

10. ALLEGATI

ALLEGATO A - Normativa in materia di Internal Dealing

Regolamento UE n. 596/2014 (Regolamento MAR)

Articolo 7 (Informazioni Privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate

conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione) – paragrafi da 1 a 12

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati. Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni. 4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; IT 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/39
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati

messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni. IT L 173/40 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.6.2014

Regolamento Delegato UE n. 522/2016 – artt. da 7 a 9

Articolo 7 (Negoziazione durante un periodo di chiusura)

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8 (Circostanze eccezionali)

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Articolo 9 (Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura)

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
 - iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)

Articolo 114 (Comunicazioni al pubblico), comma 7

7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione è effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente.

Articolo 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione), comma 1 e comma 1 bis

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1

Articolo 190-bis (Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati)

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato.

Regolamento Consob n. 11971/1999 (Emittenti)

Articolo 118 (Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;

b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente;

c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.

2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportatore sia sul prestatario o riportatore. Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso previsto dall'articolo 119-bis, comma 3, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.

2-bis. Le azioni e i diritti di voto riferiti alle operazioni indicate dal comma 2 sono computati da parte del prestatore o riportatore ai sensi dell'articolo 119, comma 1, e da parte del prestatario o riportatore ai sensi dell'articolo 117.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

3-bis. Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, ferma restando la disciplina del presente articolo, per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione.

4. ...omissis...

5. Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle partecipazioni gestite.

6. Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nel medesimo giorno di negoziazione, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

7. Le partecipazioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale.

8. Qualora sussista l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 117, la medesima comunicazione dovrà, altresì, contenere:

a) l'indicazione delle azioni di cui il soggetto tenuto all'obbligo è titolare suddivise per categoria; nonché

b) la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria.

Capo II - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Sezione I - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi

Articolo 152-quinquies.1 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi)

1. Per le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente associate, disciplinate dal regolamento (UE) n. 596/2014, la soglia prevista dall'articolo 19, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento, è stabilita in ventimila euro.

Sezione II - Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Articolo 152-sexies (Definizioni)

1. Nella presente Sezione si intendono per:

- a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;
- b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":
 - b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;
 - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- c) "soggetti rilevanti": chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;
- d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":
 - d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
 - d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
 - d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
 - d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Articolo 152-septies (Ambito di applicazione)

1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano:

- a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;
- b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

2. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
- d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; e, qualora operi in qualità di market maker,
 - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
 - fornisca alla Consob l'accordo di market making con il gestore del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
 - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.
4. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 152-octies (Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.
3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.
4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.
5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.
6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

ALLEGATO B - Elenco delle operazioni soggette a obblighi informativi

Ai fini dell'art.5.1 della presente Procedura, le Operazioni che devono essere notificate comprendono, a titolo esemplificativo le seguenti:

Articolo 10 (Regolamento Delegato UE 2016/522)

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Articolo 19.7 del Regolamento MAR

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

(1) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

ALLEGATO C

[Notifica da trasmettere ai destinatari della procedura (cfr 3.1 e 3.2) per comunicare loro l'identificazione quale destinatario della procedura e i relativi obblighi]

Egregio Signor _____

Con la presente La informo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Regolamento UE n. 596/2014 (Regolamento MAR), disciplinante le "Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione" che, in qualità di _____ di Banca Sistema S.p.A., il Suo nominativo è stato inserito nell'"Elenco dei Destinatari e delle Persone Strettamente Legate" tenuto dalla Banca ai sensi del citato articolo del Regolamento MAR. In particolare, La informo che, in qualità di "Destinatario Diretto", Lei è tenuto/a a:

- i. notificare per iscritto alle persone a Lei strettamente legate i doveri loro spettanti conservando copia della notifica;
- ii. notificare alla scrivente Società e alla Consob (v. Allegato F)¹⁴ tutte le operazioni condotte per Suo conto concernenti le quote o i titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati. Tali notifiche dovranno essere effettuate, per tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 20.000 euro nell'arco di un anno civile calcolato sommando senza compensazione tutte le operazioni effettuate entro il termine di **tre (3) Giorni Lavorativi** dopo la data dell'operazione. Nel caso in cui la Banca venga incaricata di procedere per Suo conto a notificare alla Consob le operazioni compiute (v. Allegato D1), il termine di cui al precedente

¹⁴ Cfr. Allegato G per la notifica effettuata alla Consob dai Soggetti Rilevanti (eventualmente anche per conto delle persone strettamente legate).

capoverso si intende **ridotto da tre (3) a un (1) Giorno Lavorativo** dalla data dell'operazione¹⁵.

- iii. astenersi dal compiere operazioni per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relativamente agli strumenti finanziari della Società di cui al precedente punto ii., durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblico secondo la normativa alla stessa applicabile (c.d. "black-out period"), fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 12 del Regolamento MAR.

Maggiori informazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi sopra citati, sulla tipologia delle operazioni rientranti negli obblighi di notifica, sui "black-out period" e sul processo adottato dalla Banca per assolvere agli obblighi richiesti dalla normativa vigente in materia di *internal dealing*, sono presenti nella allegata Procedura Operativa Internal Dealing adottata da Banca Sistema. In particolare, allegati alla citata Procedura Operativa, potrà trovare, oltre a tutta la normativa rilevante in materia:

- i. il modulo per incaricare la Banca di notificare alla Consob, per Suo conto, le operazioni effettuate (allegato D1 e D2 alla Procedura);
- ii. il modello di notifica delle operazioni da trasmettere alla Banca, in ogni caso, e alla Consob - soltanto nei casi in cui intendesse procedere direttamente alla notifica delle operazioni alla citata Autorità di Vigilanza (Allegati F e G alla Procedura);

¹⁵Nel caso in cui il Soggetto Rilevante sia qualificato come tale ai sensi dell'art. 152-sexies, lettera c), del Regolamento Emittenti ("chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato") e inserito nell'elenco dei Destinatari della Procedura, la comunicazione è dovuta dallo stesso Soggetto Rilevante, eventualmente anche per conto delle persone a lui strettamente legate, alla Consob e al pubblico ogni volta che, successivamente alla prima comunicazione, sia stato raggiunto un importo complessivo di ulteriori 20.000 (ventimila) euro entro la fine dello stesso anno. La comunicazione va fatta tempestivamente e comunque non oltre la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. In alternativa, la comunicazione a Consob e al pubblico può essere effettuata, per conto dei predetti soggetti, dalla Banca previa trasmissione del modulo di incarico di cui all'Allegato D2 e fermo il termine previsto al precedente capoverso per la notifica alla Banca delle operazioni compiute.

iii. la notifica che Lei è tenuto a inviare, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, del Regolamento MAR, alle Persone da Lei individuate quali a Lei Strettamente Legate ai sensi della normativa vigente (Allegato E alla Procedura).

Con riferimento al precedente punto *iii.*, **La invitiamo a fornirci tempestivamente l'elenco delle persone da Lei individuate quali Persone a Lei Strettamente Legate, al fine di aggiornare il citato elenco.**

La prego infine di restituire l'allegata dichiarazione di presa visione della Procedura Operativa e di presa d'atto della Sua qualifica di Destinatario della Procedura, firmata e compilata con l'elenco delle Persone a Lei strettamente legate.

Si rimane a disposizione, insieme alle funzioni Compliance e Investor Relations, per fornire eventuali chiarimenti si rendessero necessari nell'applicazione della disciplina in oggetto.

Distinti saluti.

Banca Sistema S.p.A.

Il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro "Internal Dealing"

Per ricevuta e accettazione _____

Allegati:

- 1) Procedura Operativa Internal Dealing;
- 2) Dichiarazione di presa d'atto della qualifica di Destinatario della Procedura con l'elenco delle Persone Strettamente Legate;
- 3) Modello di notifica alle Persone Strettamente Legate.

ALLEGATO C1

**DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO DELLA QUALIFICA DI DESTINATARIO DELLA PROCEDURA CON RICHIESTA DI COMPILARE
L'ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**

Spett.le Banca Sistema S.p.A.

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, codice fiscale _____, preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Destinatari della Procedura ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dell'articolo 114, comma 7, D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti:

DICHIARA

- (i) di aver ricevuto copia della Procedura Operativa Internal Dealing di Banca Sistema S.p.A. e di accettarne i contenuti;
- (ii) di impegnarsi con la massima diligenza alla osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nella citata Procedura Operativa;
- (iii) di aver individuato le seguenti Persone Strettamente Legate

Cognome e Nome/Denominazione	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza / Indirizzo domicilio	Tipo di legame*	Contatto e-mail**

Cognome e Nome/Denominazione	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza / Indirizzo domicilio	Tipo di legame*	Contatto e-mail**

(iv) di aver notificato alle Persone Strettamente Legate tale loro qualifica.

Luogo/Data

Firma

ALLEGATO D1

MODELLO PER IL CONFERIMENTO, DA PARTE DEI DESTINATARI DELLA PROCEDURA, DELL'INCARICO ALLA BANCA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI ALLA CONSOB DA COMPILARSI A CURA DEI DESTINATARI DIRETTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

[da compilarsi a cura dei Destinatari Diretti e delle Persone Strettamente Legate]

Spett. le Banca Sistema S.p.A.

Oggetto: Conferimento di incarico a Banca Sistema S.p.A. per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob

Io sottoscritto....., codice fiscale, nato a..... (...), il....., residente in....., Via/Piazza

- nel prendere atto di essere incluso (ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014, nell'elenco dei Destinatari Diretti e delle Persone Strettamente Legate a essi di Banca Sistema S.p.A. nonché degli obblighi e delle sanzioni posti a mio carico dalla normativa vigente in materia di *internal dealing*, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla predetta Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati;

- presa visione della Procedura adottata in materia da Banca Sistema S.p.A. nonché degli obblighi a mio carico dallo stesso derivanti;

- tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società ad effettuare per conto dei Destinatari Diretti e delle Persone Strettamente Legate a essi le comunicazioni obbligatorie nei confronti della Consob, conferisco incarico a Banca Sistema S.p.A. affinché quest'ultima provveda, per mio conto e sulla

base delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare alla predetta Autorità le comunicazioni contemplate dalla normativa vigente;

- mi impegno al riguardo a comunicare le operazioni effettuate **entro il termine massimo di un (1) giorno lavorativo a partire dalla data della loro effettuazione**, secondo le modalità previste dalla disciplina in oggetto e a me comunicate dalla Società.

La sottoscrizione della presente non esclude che io possa effettuare a mia cura le previste comunicazioni alla Consob. Resta in ogni caso fermo il mio impegno di segnalare alla Società, al fine della comunicazione al pubblico, sia l'operazione sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta Autorità nei termini previsti dalla disciplina applicabile e dalla Procedura.

(firma e data)

Si informa che, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, i dati personali richiesti con la presente e forniti dagli interessati saranno trattati nell'ambito della specifica procedura organizzativa predisposta in osservanza delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ALLEGATO D2

MODELLO PER IL CONFERIMENTO, DA PARTE DEI DESTINATARI DELLA PROCEDURA, DELL'INCARICO ALLA BANCA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI ALLA CONSOB DA COMPILARSI DA COMPILARSI A CURA DEI SOGGETTI RILEVANTI

[da compilarsi a cura dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate]

Spett. le Banca Sistema S.p.A.

Oggetto: Conferimento di incarico a Banca Sistema S.p.A. per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob e al pubblico

Io sottoscritto....., codice fiscale, nato a..... (...), il....., residente in....., Via/Piazza,

- nel prendere atto di essere incluso - ai sensi dell'art. articolo 114, comma 7, D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 152-sexies, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti – nell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a essi di Banca Sistema S.p.A. nonché degli obblighi e delle sanzioni posti a mio carico dalla normativa vigente in materia di *internal dealing*, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla predetta Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati;

- presa visione della Procedura adottata in materia da Banca Sistema S.p.A. nonché degli obblighi a mio carico dallo stesso derivanti;

- tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società ad effettuare per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a essi le comunicazioni obbligatorie nei confronti della Consob e del pubblico, conferisco incarico a Banca Sistema S.p.A. affinché quest'ultima provveda, per mio conto e sulla base delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare alla predetta Autorità e al pubblico le comunicazioni contemplate dalla normativa vigente;

- mi impegno al riguardo a comunicare le operazioni effettuate **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello della loro effettuazione**, secondo le modalità previste dalla disciplina in oggetto e a me comunicate dalla Società. La sottoscrizione della presente non esclude che io possa effettuare a mia cura le previste comunicazioni alla Consob e al pubblico.

Resta in ogni caso fermo il mio impegno a segnalare alla Società, ai predetti fini, sia l'operazione sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta Autorità e del pubblico.

(firma e data)

ALLEGATO E

MODELLO DI NOTIFICA DA TRASMETTERE, A CURA DEL DESTINATARIO DELLA PROCEDURA, ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Egregio Signor _____

Con la presente, in qualità di Destinatario Diretto della Procedura Operativa Internal Dealing di Banca Sistema S.p.A. ai sensi della normativa vigente, ti informo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, secondo capoverso, del Regolamento UE n. 596/2014 (Regolamento MAR), disciplinante le "Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione", di averti individuato quale Persona a me Strettamente Legata. Al riguardo, ti informo che il tuo nominativo è stato inserito nell'"Elenco dei Destinatari e delle Persone Strettamente Legate" tenuto da Banca Sistema S.p.A. ai sensi dell'art. 19, comma 5 del Regolamento MAR.

Ti informo che, in qualità di Persona a me Strettamente Legata, sei tenuto a notificare all'emittente Banca Sistema S.p.A. e alla Consob tutte le operazioni condotte per tuo conto concernenti le quote o i titoli di credito di Banca Sistema S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati. Tali notifiche dovranno essere effettuate, per tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 20.000 euro nell'arco di un anno civile calcolato sommando senza compensazione tutte le operazioni effettuate entro il termine di tre (3) Giorni Lavorativi dopo la data dell'operazione. Nel caso in cui Tu abbia incaricato la Banca di procedere per Tuo conto a notificare alla Consob le operazioni compiute (v. Allegato D1), il termine di cui al precedente capoverso si intende ridotto da tre (3) a un (1) Giorno Lavorativo dalla data dell'operazione.

Maggiori informazioni sulle modalità di assolvimento dell'obbligo sopra illustrato e in particolare sulla tipologia delle operazioni rientranti negli obblighi di notifica e sul processo adottato da Banca Sistema per assolvere agli obblighi richiesti dalla normativa vigente in materia di *internal dealing*, sono presenti nella allegata Procedura Operativa Internal Dealing adottata da Banca Sistema.

In particolare, allegati alla citata Procedura Operativa, potrai trovare, oltre a tutta la normativa rilevante in materia, il modulo per eventualmente conferire alla Banca l'incarico di notificare alla Consob, per tuo conto, le operazioni effettuate (allegato D1 alla Procedura) e il modello per la notifica delle operazioni (allegato F alla Procedura).

Ti prego di restituire copia della presente notifica firmata in segno di presa visione e accettazione dei contenuti della stessa e dei relativi allegati.

Cordiali saluti.

Luogo/Data

Firma

Allegati:

1) Procedura Operativa Internal Dealing;

Per ricevuta e accettazione

ALLEGATO F

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a) ¹⁶	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a) ¹⁷	Posizione/qualifica	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata: <i>Per le persone strettamente associate:</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata: <input type="checkbox"/>

¹⁶ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

¹⁷ *[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]*

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

		Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:
b) ¹⁸	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: :
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a) ¹⁹	Nome	
b) ²⁰	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a) ²¹	Descrizione dello strumento finanziario,	

¹⁸ [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

¹⁹ [Nome completo dell'entità.]

²⁰ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

²¹ [— Indicare la natura dello strumento:

— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

	tipo di strumento Codice di identificazione			
b) ²²	Natura dell'operazione	Operazione legata all'utilizzo <input type="checkbox"/> di programmi su opzioni:		
c) ²³	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <tr> <td>Prezzo/i</td> <td>Volume/i ²⁴</td> </tr> </table>	Prezzo/i	Volume/i ²⁴
Prezzo/i	Volume/i ²⁴			

²² [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

²³ [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra. inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

²⁴ Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).

d) ²⁵	Informazioni aggregate: — Volume aggregato — Prezzo		
e) ²⁶	Data dell'operazione		
f) ²⁷	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione:	

²⁵ [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
- sono della stessa natura;
- sono effettuate lo stesso giorno e
- sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

²⁶ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

²⁷ [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014,

o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

		<i>«Al di fuori di una sede di negoziazione»:</i> <input type="checkbox"/>
--	--	--

ALLEGATO G

**MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI
EFFETTUATE DA CHIUNQUE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER
CENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NONCHÉ OGNI ALTRO SOGGETTO CHE CONTROLLA
L'EMITTENTE QUOTATO (SOGGETTI RILEVANTI)**

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ²⁸	Nome	
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<p>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato: <input type="checkbox"/></p> <p>Soggetto che controlla l'emittente quotato: <input type="checkbox"/></p> <p>-----</p> <p>Soggetto strettamente legato <input type="checkbox"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p>Per le persone fisiche:</p> <p>Nome:</p> <p>Cognome:</p> <p>Per le persone giuridiche:</p> <p>Denominazione:</p>

²⁸ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

Per le persone fisiche: nome e cognome.

Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.

b) ²⁹	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:
3	Dati relativi all'emittente	
a) ³⁰	Nome	Banca Sistema S.p.A.
b) ³¹	LEI	815600B5C61A10BBB451
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	AZIONI IT0003173629
b) ³²	Natura dell'operazione	

²⁹ Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.

³⁰ Nome completo dell'entità.

³¹ Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.

³² Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.

c) ³³	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
d) ³⁴	Data dell'operazione		
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Borsa Italiana S.p.A. Codice di identificazione: <input type="checkbox"/> «Al di fuori di una sede di negoziazione»:	

³³ Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.

³⁴ Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.